

REGOLAMENTO (CEE) N. 444/72 DEL CONSIGLIO

del 29 febbraio 1972

che modifica il regolamento n. 171/67/CEE, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione d'olio d'oliva ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2555/70 ⁽⁵⁾, fa riferimento nell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, al regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva ⁽⁶⁾ ;

considerando che quest'ultimo regolamento è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 443/72 del Consiglio, del 29 febbraio 1972, relativo ai prelievi applicabili all'olio d'oliva che ha subito un

processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva ⁽⁷⁾ ; che occorre pertanto modificare il riferimento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 171/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Per gli oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione, l'ammontare del prelievo non può essere superiore al prezzo cif di cui al comma precedente, diminuito del prezzo indicativo di mercato ; alla differenza si applica, secondo il caso, il coefficiente di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 443/72 del Consiglio, del 29 febbraio 1972, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio di oliva ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 3. »*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 febbraio 1972.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. P. BUCHLER

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3392/66.⁽⁴⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.⁽⁵⁾ GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.⁽⁷⁾ Vedasi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.